COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **ANNO 2023**
N.8 del Reg. Delibere

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2023**

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 19:40 presso la Residenza Municipale, con nota di convocazione prot. N. 834 del 17/02/2023, in via Chiesa Nuova, 3 in via STRAORDINARIA, in sessione PUBBLICA, in PRIMA convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale,nelle persone dei seguenti signori:

			Presente/Assente
1	Tasso Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
2	Bacco Adriano	Componente del Consiglio	Presente
3	Rancan Sara	Componente del Consiglio	Presente
4	Bauce Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
5	Antoniazzi Mauro	Componente del Consiglio	Assente
6	Xompero Daniele	Componente del Consiglio	Assente
7	Beltrame Rina	Componente del Consiglio	Presente
8	Dalla Barba Davide	Componente del Consiglio	Assente
9	Bocchese Susy	Componente del Consiglio	Assente
10	Santolini Jonathan	Componente del Consiglio	Presente
11	Mioli Chiara	Componente del Consiglio	Assente
	Presenti N. 6	Assenti N. 5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Storti Giovanna .

Il Sig. Tasso dott. Gabriele nella sua qualità Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco comunica che i cinque consiglieri non presenti si sono giustificati

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che"A *decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria* (IMU) *è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge sopra citata;

RICHIAMATE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 1 della Legge 160/2019 nei seguenti commi:
- comma 740 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- comma 741 contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- comma 744 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- comma 747 conferma con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC;
- comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 753 fissa per gli immobili di cat. D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai

commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di San Pietro Mussolino sono esenti dall'imposta in quanto rientrano nel disposto di cui all'art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che con il Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2020, esecutiva, all'art. 4 comma 1 è stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO di confermare le aliquote del tributo allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, come segue:

Tipologia imponibile	*Aliquota*	*Detrazione*	*Note*
Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,80 per mille	€ 0,00	Gettito riservato allo Stato 7,6 per mille Gettito riservato al Comune 1,2 per mille
Terreni agricoli	Esenti	€ 0,00	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019
Aree fabbricabili	7,60 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili	8,80 per mille	€ 0,00	

VISTO, altresì, il comma 756 della Legge 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, doveva decorrere dall'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo in quanto ad oggi non è ancora stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU, con la conseguenza che, anche per questo anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto

interministeriale del 20 luglio 2021;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico che devono possedere le delibere regolamentari e tariffarie al fine dell'invio telematico da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTE le recenti modifiche disposte dall'art. 1 comma 837 della legge 197/2022 (legge di bilancio) con le quali:
-è stata aggiunta, al sopra citato comma 756, la disposizione che prevede la possibilità per le fattispecie individuate dal decreto di essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- viene disposto che, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del comma 767 della legge 160/19, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 e in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767 si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della L. 160/19;

EVIDENZIATO che, pertanto, per il presente anno rimane vigente la disposizione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 per la quale in caso di mancata pubblicazione sul sito si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 c. 775 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato disposto il differimento al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2020, esecutiva;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 19 del 30.12.2022, con il quale è stata assegnata, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, la titolarità dirigenziale dell'Area Contabile e Tributi a Tiziana Consolaro, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Pietro Mussolino;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco espone il contenuto della proposta.

Non vi sono interventi dei Consiglieri.

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti: 6
Assenti: 5
Favorevoli: 6
Contrari: //
Astenuti: //

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) in vigore per l'esercizio finanziario 2022 anche per l'anno 2023 nelle seguenti misure:

Tipologia imponibile	*Aliquota*	*Detrazione*	*Note*
Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,80 per mille	€ 0,00	Gettito riservato allo Stato 7,6 per mille Gettito riservato al Comune 1,2 per mille
Terreni agricoli	Esenti	€ 0,00	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019
Aree fabbricabili	7,60 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili	8,80 per mille	€ 0,00	

3) Di prendere atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione, al fine della sua efficacia, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

In ragione dell'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare seguito nel più breve tempo possibile ai contenuti della stessa, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 6
Favorevoli: 6
Contrari: //
Astenuti: //

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Dott. Tasso Gabriele	Storti Giovanna
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005	*Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 28/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, lì 28/02/2023

Il Segretario Comunale
Storti Giovanna
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 23/02/2023 , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì 28/02/2023

Il Segretario Comunale
Storti Giovanna
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005